

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste dei piccoli ruminanti dalla Bulgaria

916.443.115

del 4 luglio 2018 (Stato 13 ottobre 2018)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza ha lo scopo di prevenire l'introduzione della peste dei piccoli ruminanti in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione dei seguenti animali e prodotti animali dalla Bulgaria:

- a. animali delle specie ovina e caprina;
- b. i seguenti prodotti derivati da animali di cui alla lettera a:
 1. sperma, ovuli ed embrioni,
 2. carne fresca, carne macinata e preparati di carne,
 3. prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,
 4. latte crudo e prodotti a base di latte,
 5. prodotti contenenti i prodotti di cui ai numeri 1–4,
 6. sottoprodotti di origine animale non ancora trasformati di cui all'articolo 3 lettera b dell'ordinanza del 25 maggio 2011³ concernente i sottoprodotti di origine animale.

³ Per i prodotti di origine animale di cui al capoverso 2 lettera b numeri 2–4 valgono le definizioni riportate nell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁴ sulle derrate alimentari di origine animale.

RU 2018 2553

1 RS 916.40

2 RS 916.443.11

3 RS 916.441.22

4 RS 817.022.108

Art. 2 Importazione di animali vivi

L'importazione di animali vivi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

Art. 3 Importazione di prodotti di origine animali

¹ L'importazione di prodotti animali di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, l'importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 3 è ammessa se essi sono stati sottoposti a un trattamento atto a eliminare l'agente patogeno della peste dei piccoli ruminanti in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE⁵.

³ In deroga al capoverso 1, l'importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 4 è ammessa se essi sono stati sottoposti a un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F_0 è pari o superiore a 3.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2018.

⁵ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18, del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/417/UE, GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13.

*Allegato*⁶
(art. 2 e 3 cpv. 1)

Zone soggette a restrizioni

Sono state definite «zone soggette a restrizioni» le seguenti aree della Bulgaria:

Regione (Oblast)	Comuni
Yambol	intera area
Burgas	intera area
Haskovo	intera area

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV dell'11 ott. 2018, in vigore dal 13 ott. 2018 (RU **2018** 3343).

